

Pr. 06/04/16
n. 1/155

NUOVO TESTO

Allegato alla delibera e.e.
n° 141 del 5.8.16



COMUNE *di*
TARANTO

Hand

**REGOLAMENTO
SULL'IN-HOUSE PROVIDING
MEDIANTE
CONTROLLO ANALOGO**

Man

INDICE

Articolo 1- Oggetto

Articolo 2 - Controllo analogo

Articolo 3 - Direzione preposta al controllo delle società partecipate

Articolo 4 - Composizione organi sociali

Articolo 5 - Controllo sulla gestione da parte del Consiglio Comunale

Articolo 6 - Controllo sulla gestione da parte della Giunta Comunale

Articolo 7 - Poteri di indirizzo e controllo

Articolo 8 - Controllo operativo e strumenti di monitoraggio

Articolo 9 - Controllo concomitante

Articolo 10 - Rispetto dei principi comunitari e della normativa

Articolo 11- Obblighi per gli Amministratori della Società *in house*

Articolo 12- Sanzioni

Articolo 13 -Accesso agli atti e trasparenza

Articolo 14 - Statuti della Società - adeguamenti

Articolo 15- Disposizioni transitorie e finali

Articolo 16 - Entrata in vigore - pubblicazione

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle Società affidatarie della gestione *in house* di servizi pubblici da parte del Comune di Taranto.

Articolo 2 - Controllo analogo

1. Il Comune, al fine di legittimare eventuali affidamenti di servizi "*in house*", esercita:

- sulle Società un controllo analogo a quello che può svolgere su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione;
- il controllo analogo quale attività di controllo che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che ritiene opportuni di quella ordinaria;
- il controllo analogo sugli organi e sulla gestione delle Società nelle forme del controllo amministrativo di tipo gerarchico.

Articolo 3 - Direzione preposta al controllo delle società partecipate

1. La Direzione comunale denominata "Controllo Partecipate" costituisce l'unità organizzativa preposta al controllo delle società partecipate, quale organizzazione di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari, nonché tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alla società partecipata e gli organi gestionali delle predette società, fermo restando la competenza di ciascun dirigente dell'Ente civico rispetto al monitoraggio e al controllo dei contratti di servizio e delle carte dei servizi relativi alla struttura dirigenziale di cui sono responsabili.

2. La Direzione suddetta :

- cura i rapporti con le società *in house* dell'Ente civico, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria.
- assicura supporto giuridico-amministrativo agli organi dell'Ente civico per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli organismi partecipati e la nomina dei componenti degli organi societari;
- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le società *in house*;
- cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune, in collaborazione con la Struttura comunale per la Trasparenza, dedicata alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione della società.

Articolo 4 - Composizione organi sociali

1. Il Comune, per la nomina degli organi di amministrazione e di controllo societari deve attenersi agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, secondo criteri di competenza, indipendenza, professionalità, pari opportunità.

2. Gli organi societari rispondono secondo le regole del codice civile e del diritto societario nonché del rispetto degli indirizzi agli stessi dati dal socio comunale attraverso i rispettivi organi.

Articolo 5 - Controllo sulla gestione da parte del Consiglio comunale

1. I competenti organi della Società approvano i seguenti atti, esclusivamente previa deliberazione vincolante del Consiglio comunale:

- a) piani economico -finanziari;
- b) bilanci preventivi e consuntivi;
- c) decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci;

- d) gli acquisti, le alienazioni, le permutate di beni immobili;
- e) l'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a breve, medio e lungo termine;
- f) le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione delle assunzioni per esigenze temporanee e/o stagionali per le quali provvede la giunta comunale.

4. La preventiva deliberazione del Consiglio comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario, fatta salva, in ogni caso, la responsabilità giuridica degli organi societari che abbiano approvato atti in mancanza della predetta deliberazione nei confronti dei quali è prevista la revoca dall'incarico.

5. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione consiliare, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

6. La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

Articolo 6 - Controllo sulla gestione da parte della Giunta comunale

1. Se non già autorizzati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti, del piano degli acquisti e del piano delle assunzioni, i competenti organi della Società approvano i seguenti atti, esclusivamente previa deliberazione vincolante della giunta comunale ovvero, nei casi di motivata urgenza, previa determinazione del Dirigente Controllo Partecipate e successiva ratifica da parte della Giunta comunale:

- a) assunzioni a tempo determinato per esigenze temporanee e/o stagionali;
- b) incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, di valore superiore a 10.000 euro, oltre iva ed oneri accessori;
- c) contratti d'appalto di lavori o d'acquisto di beni o servizi, nonché qualsiasi altro atto di spesa comunque denominato, di valore superiore ai 10.000 euro;
- d) locazioni di durata fino a nove anni di beni immobili;
- e) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati *in house* dal Comune alla Società, fermi restando gli obblighi imposti dai relativi *Contratti di Servizio o d'Appalto*;
- f) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della Società;
- g) ogni provvedimento per cui non sia stata prevista la previa autorizzazione del Consiglio comunale dal presente regolamento.

2. La preventiva deliberazione della Giunta comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

3. Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione della Giunta, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

Articolo 7 - Poteri di indirizzo e controllo

1. Il Comune, in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale stabilisce, tramite proposta della Direzione Controllo partecipate condivisa dalla Giunta comunale, gli obiettivi che le Società in house devono conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.

3. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del rendiconto del Comune, sulla base di apposita relazione del Dirigente Controllo Partecipate, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente. In caso di accertamento negativo,

qualora i vincoli e gli indirizzi non siano stati osservati, o qualora i risultati conseguiti siano inferiori al 50% degli obiettivi programmati, il Sindaco può revocare gli amministratori.

4. In caso di inottemperanza grave e/o reiterata alle richieste della Direzione controllo partecipate, il Dirigente della stessa può proporre la revoca degli organi societari inadempienti all'organo che li ha nominati.

Articolo 8 - Controllo operativo e strumenti di monitoraggio

1. Al fine dell'esercizio del Controllo analogo, alla Direzione comunale preposta al controllo dovrà essere trasmessa dalle Società la documentazione sulla gestione operativa utile al riscontro dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito.

In particolare dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

a) Controllo economico finanziario e patrimoniale

- *Report* economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) - a cadenza trimestrale;
- *Report* sui flussi di liquidità - a cadenza trimestrale;
- *Report* sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la batteria di indicatori e la relativa relazione illustrativa - a cadenza semestrale;
- *Report* tecnico-gestionali - a cadenza semestrale;

b) Controllo sulla qualità dei servizi

- Analisi dei reclami e disservizi a cadenza semestrale;
- Analisi di *customer satisfaction* (soddisfazione utenti/clienti) a cadenza almeno biennale;
- Analisi degli indicatori relativi ai servizi soggetti a carta dei servizi ed a contratti di servizio a cadenza annuale.

c) Controllo sugli acquisiti di beni e servizi e sugli incarichi professionali.

- *Report* tecnico-gestionale – a cadenza semestrale – comprendente l'elenco aggregato degli acquisiti di beni, servizi e incarichi professionali, indicando le modalità di individuazione dei fornitori, degli esecutori dei lavori e dei professionisti incaricati.

Articolo 9 - Controllo concomitante

1. La Direzione comunale preposta al controllo sulla base della documentazione trasmessa dalle Società, di cui al precedente punto 8, assicura un monitoraggio periodico sull'andamento della società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente ed al rispetto dei vincoli derivanti del Patto di stabilità interno.

Articolo 10 - Rispetto dei principi comunitari e della normativa

1. Le Società *in house*, qualora ne fossero sprovviste ovvero non fossero adeguati, adottano, entro 6 mesi, specifici Regolamenti e/o modifiche regolamentari ai regolamenti già approvati sulle seguenti materie, previo parere vincolante da parte del Consiglio comunale;

- regolamento delle gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori;
- regolamento per l'assunzione del personale;
- regolamento per incarichi professionali;
- regolamento sui procedimenti disciplinari.

2. I regolamenti sono pubblicati sui siti istituzionali del Comune e delle Società.

3. I regolamenti dovranno tenere conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e "par condicio".

4. Il regolamento per l'assunzione del personale dovrà tenere conto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità e della normativa pubblica in materia di personale.
5. Le Società provvedono ad inviare al Comune copia dei Regolamenti approvati ed invia qualsiasi modifica e adeguamento normativo agli stessi entro 30 giorni dall'approvazione.
6. Nello svolgimento del servizio, gli organi amministrativi delle società *in house* si attengono rigorosamente a quanto previsto nei contratti di servizio che lo legano all'Ente civico, evitando il formarsi di debito fuori bilancio a carico di quest'ultimo, con conseguente denuncia alla Procura contabile ed azione di responsabilità verso gli organi amministrativi societari.

Articolo 11- Obblighi per gli Amministratori della Società *in house*

1. Gli organi amministrativi delle società *in house*, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo comunali e ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento emanate dalla Direzione comunale sul controllo delle Partecipate.
2. Essi inoltre ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.

Articolo 12- Sanzioni

1. Qualora la Società non collabori immotivatamente all'applicazione integrale delle norme del presente Regolamento, mantenendo una condotta tale da compromettere la compiuta realizzazione del Controllo analogo, l'Amministrazione Comunale per il tramite del Sindaco, dopo aver esperito ogni ulteriore utile tentativo, e venuti meno i presupposti per l'affidamento del servizio *in house* providing, avvia le procedure per la revoca degli organi sociali.
2. il mancato rispetto delle scadenze di cui al precedente art. 8 comporta l'applicazione di sanzioni per ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione come segue:
 - mancato rispetto di una scadenza riduzione del 10% del compenso annuo previsto;
 - mancato rispetto di due scadenze riduzione del 20% del compenso annuo previsto;
 - mancato rispetto di tre o più scadenze riduzione del 40% del compenso annuo previsto.

Il compenso annuo di ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è ridotto di un importo pari al 30% nel caso in cui la Società *in-house* providing non raggiunga un risultato economico positivo.

Articolo 13 - Accesso agli atti e trasparenza

1. Le Società *in house* sono assoggettate al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
- 2- I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso delle Società utili all'espletamento del mandato di consigliere. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, i principi di cui al decreto legislativo 33/2013 sono applicati alle Società *in house*.

Articolo 14 - Statuti della società *in house* - adeguamenti

1. Entro e non oltre 180 giorni dalla comunicazione del presente Regolamento alle Società *in house*, la Direzione Controllo Partecipate deve proporre al Consiglio comunale i nuovi statuti e/o le modifiche agli

statuti vigenti delle società anzidette in modo da conformare gli stessi ai principi ed alle disposizioni approvate dal Regolamento in oggetto.

Man H

Articolo 15 - disposizioni transitorie e finali

- Entro 180 giorni dalla trasmissione del presente Regolamento, gli organi di amministrazione delle società *in house* trasmettono al Consiglio comunale, tramite il Presedente del Consiglio comune, previa valutazione della Direzione controllo partecipate, un piano di interventi annuale e triennale improntato ai principi della c.d. spending review delle società partecipate ed ai principi di efficienza, efficacia, economicità dei servizi erogati.
- Il mancato adempimento previsto al precedente comma costituisce giusto motivo di revoca degli organi amministrativi societari.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio dinamico, nella materia oggetto dello stesso, alla disciplina normativa nazionale ed europea.

Articolo 16 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune in "*Amministrazione trasparente*", nelle sottosezioni "*atti generali*" e "società partecipate".